

ORIGINALE

COMUNE DI ROBELLA



PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.02

Adunanza straordinaria di 1^A convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **seconda convocazione** in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
TURINO Giuseppe	Sindaco	SI
BAROCCO Mauro	Consigliere	SI
BERGOGLIO Franco	Consigliere	SI
CAPELLO Erica	Consigliere	SI
DEFENDI Giovanni	Consigliere	SI
EMANUEL Bruno	Consigliere	NO
GALLO Carla	Consigliere	SI
GENNARO Elisa	Consigliere	SI
MARTINI Alessandra	Consigliere	NO
MASINO Prosperino	Consigliere	SI
MASSAGLIA Stefano	Consigliere	SI
TOTALE PRESENTI:		9
TOTALE ASSENTI:		2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale considerata la seconda convocazione:
Presiede il Signor Giuseppe TURINO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Antonino LIUZZA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre la riduzione delle società partecipate già entro facendo seguito al c.d. "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla "*spending review*" auspicava detta riduzione;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*", ovvero:
 1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

DATO ATTO CHE:

- lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco; l'allegato Piano è stato elaborato dal segretario comunale senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;
- La Giunta Comunale ha deliberato uno scadenziario e una presa d'atto degli adempimenti con proprio atto n. 16 del 24 marzo 2015;

RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano iscritto all'ordine del giorno della presente riunione;

RITENUTO di condividere i contenuti del suddetto Piano sotto il profilo della legittimità amministrativa;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi legalmente, in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
3. **di invitare** il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
4. **di dare atto** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).
5. **di trasmettere** la presente deliberazione a:
 - Gaia Spa;
 - Società Consortile Acquedotto del Monferrato;
 - Sig.Revisore del Conto, dott. Piero VANTAGGIATO suo studio;

INOLTRE, IL CONSIGLIO, DELIBERA

DI DICHIARARE , con ulteriore votazione favorevole, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento

COMUNE DI ROBELLA



(Provincia di Asti)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I - Introduzione generale

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre la riduzione delle società partecipate già entro facendo seguito al c.d. "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla "spending review" auspicava detta riduzione;

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione,

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

:

- a) che questo Comune, dispone di partecipazioni nelle seguenti società:
 - - GAIA Spa – per il 0,14 % - smaltimento e trattamento di rifiuti
 - - Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato per il 0,99 %
- b) entro il 30 settembre 2015- non è da valutarsi la dismissione e/o cessione delle quote di questo Comune nelle suddette società in quanto rivestono carattere di indispensabilità rispetto alle funzioni di questo Ente;

2. Altre partecipazioni

- c) Per completezza, si precisa che il comune di Robella non fa parte di alcuna Comunità Montana e partecipa al Consorzio di Gestione Socio Assistenziale di Asti. con una quota largamente minoritaria
- d) La partecipazione al Consorzio, essendo “*forma associativa*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Servizi Srl

Entro il 30 settembre 2015- non è da valutarsi la dismissione e/o cessione delle quote di questo Comune nelle suddette società in quanto rivestono carattere di indispensabilità rispetto alle funzioni di questo Ente;

Dovrà valutarsi il piano industriale della società GAIA S.p.a. per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti solidi urbani, e che contempla tra l'altro la dismissione di quote a favore di soci 'privati' al fine di trasformare detta società da società in gestione “in house” in società mista – pubblico-privato, - mantenendo al settore pubblico una partecipazione almeno del 55% delle quote, secondo gli indirizzi della Legge di Stabilità 2015

Si avvanzerà richiesta alle società di cui sopra per ottenere una specifica relazione che fornisca gli elementi in merito alla razionalizzazione delle stesse e alla compatibilità delle medesime con le finalità istituzionali dei comuni soci, tenendo conto delle disposizioni normative di cui all'art.43 del D.D.L. Legge di Stabilità 2015;

Si incaricheranno gli uffici comunali di avanzare peculiare richiesta alla società Gaia Spa di una nota sull'organizzazione della società inerente il servizio pubblico locale a rilevanza economica così come offerto ai sensi dell'art. 3 bis del d.l.138/2011.

PARERI E ATTESTAZIONI

1) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, ex art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

◇◇◇◇◇

2) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000

SI RILASCIANO PARERI FAVOREVOLI

IL RESPONS.SERV.FINANZIARIO

Dr. Elisabetta Calvo

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(Giuseppe TURINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonino LIUZZA)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.125, D.Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonino LIUZZA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione nei termini prescritti, ovvero nei primi 10 giorni di pubblicazione - non è intervenuto un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a tutti i sensi di Legge.

in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonino LIUZZA)